


del contraddittorio, nella loro assenza in sede
per le parti sententi

P. Q. D.

difese il procuratore del rito da ufficiale a
ordinario ed annesso alle parti ferme di
giorni 60 da oggi per il deposito di documenti
e di ricevute difensive. Rinno la causa
per la homologazione all'udienza del 9 marzo
2012, ore 10,30.



se Gal
apud Acill

Udienza del 9/3/2012

E' presente l'Avv. Michela Sauti in per il
Comune di Grosseto la quale, nell'oppo
si in fatto e diritto o quanto ex adipes
deciso da concorrente si apporta ai propri
scatti difensivi. E' altresì presente per la
pratica professionale la Dott.ssa Lucie
na Condori

È presente l'av. Rossana Pinzetti in sostituzione dell'av. Giuseppe Coltabasso come da fax obbliga che entrasse.
L'av. Pinzetti deposita ^{copie} sentenza delle Corti di Cassazione sez. Trib. 6750/2007 recando la quale tutte le notifiche dei provvedimenti amministrativi e non, devono avvenire con la relativa firmata in calce e non nel frontespizio tale vizio rende l'atto nullo e la nullità può essere ributtata in ogni tempo. Pertanto la cartella impugnata, non essendo stata notificata con le modalità previste dalla legge è nulla.

È presente altresì personalmente il sig. Bruno Falga. L'av. Pinzetti, a confutazione di quanto dichiarato nella memoria di costituzione del Comune di Grono, chiede di essere autorizzato a produrre copia del ricorso depositato al Consiglio di Stato il 16/11/03, ~~la copia~~ nonché copia di ricorso al Consiglio di Stato depositato il 28/10/2011 avente ad oggetto l'impugnazione del TAR ma con il medesimo oggetto. Per Equitalia è presente l'avv.to Alessandra Bolini la quale, in risposta a tutto quanto più dedotto e visto la tardività delle produzioni cadute (oltre i 60 giorni di cui al provvedimento del 5-12-2011) nonché l'irrilievanza delle stesse, chiede inoltre, che la causa venga trattata in decisione.

RG 1799/11
2006/11

L'Aw Santini si oppone alle produzioni documentali aderenti in quanto tardive (alla luce del precedente del giudice del 5.12.2011) e/o irrilevanti ai fini della decisione. L'Aw Santini si associa alla richiesta che la causa venga trattata a sentenza inibendo apertandosi a quanto dedotto nei motivi scritti difensivi. In particolare l'Aw Santini rileva che l'art 33 della L. 1034/71 prevede che la sentenza TAR sia esecutiva e che l'appello non sospende l'esecuzione, salvo il potere del Consiglio di Stato su istanza di parte, di sospendere l'esecuzione, cosa che nel caso di specie non risulti agli atti. Vi è di più il Comune ha più volte sollecitato il pagamento dovuto (all. 4 e 5) senza alcun risciuto. L'aw. Pizzi chiede che la causa venga decisa e la cartella dichiarata nulla, e pertinenti a tutti gli atti allegati.

Il GdP

interessi in gli atti di appello che oggi parte istante ha chiesto di parte depositare catteranno indistricabilmente delle successive difese da una forma buona ingenua nel fatto giudiziario ma fatti non autorizzati, né fatti irrilevanti ai fini del decidere e che, inoltre, ora le stesse forme considerate dei mezzi di prova, al loro deposito attuale lo smentiscono di cui all'art 320 cpc, con cui anche oggi il deposito e l'ottenere la causa in decisione.

Il GdP
A. Pizzi